

TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III - sentenza 2 gennaio 2014 n. 29

La revoca del mandato *ad litem* da parte del ricorrente nel corso del giudizio non incide sulla prosecuzione del giudizio stesso, atteso che - in ossequio al principio della c.d. *perpetuatio* dell'ufficio defensionale consacrato negli artt. 85 e 301 c.p.c. - fino alla sua sostituzione, il difensore rinunciante (o revocato) conserva lo *ius postulandi* con riguardo al processo in corso, sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere gli atti nell'interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nell'interesse di quest'ultimo.

Non può essere ritenuto nullo il mandato defensionale conferito con solo decreto rettorale - in violazione di una norma dello Statuto dell'Università secondo cui il conferimento del mandato da parte del Rettore ad avvocati del libero foro è assunta "previa motivata delibera del Consiglio di amministrazione" - ove risulti che il decreto rettorale di conferimento dell'incarico sia stato comunque ratificato dal Consiglio di amministrazione in una data successiva, così sanando l'irregolarità.

La materia dell'elettorato (attivo e passivo) a cariche accademiche nelle Università inerisce allo stato giuridico degli appartenenti alle singole categorie di volta in volta interessate e, quindi, per ciò che concerne i professori universitari, rientra nell'ambito del disposto di cui all'art. 3 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, dello stesso D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

La legge n. 56 del 2002, di conversione del D.L. n. 8 del 2002, consente agli Statuti delle Università di intervenire (soltanto) in materia di elettorato attivo e non di quello passivo, la cui disciplina è sottratta in maniera assoluta alla normativa statutaria ed è rimessa alla competenza esclusiva della fonte statale di rango primario (l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito in legge 4 aprile 2002 n. 56, dispone infatti che "gli statuti delle Università disciplinano l'elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia"). E' illegittimo l'art. 32, comma 2, lettera a) del nuovo Statuto dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, nella parte in cui prevede, che non hanno titolo all'elettorato attivo i docenti universitari qualora risultino parzialmente inattivi nell'attività di ricerca ovvero abbiano riportato un giudizio negativo nell'attività didattica; tale previsione, infatti, risulta irragionevole in quanto ha un effetto sanzionatorio che incide sullo status del docente universitario e che non risulta ammesso anche alla luce di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2002.

E' inammissibile un ricorso avverso lo Statuto di una Università nella parte in cui si censurano alcune norme (nella specie riguardanti l'istituzione di macro-aree, le competenze del Senato accademico in materia di bilancio, il diritto di partecipazione di docenti non eletti alle sedute del Senato accademico, le modalità di nomina dei presidi di facoltà e di proroga dei direttori di dipartimento e dei presidi di facoltà) in relazione alle quali i ricorrenti non hanno argomentato alcunché in ordine alla concretezza ed attualità della lesione derivante dall'applicazione delle norme stesse. Invero, una posizione qualificata e differenziata non legittima per ciò solo a ricorrere, in quanto è necessario che sussista anche un interesse concreto ed attuale il quale, costituendo condizione dell'azione, deve essere verificato dal giudice, di volta in volta, e non può ritenersi in re ipsa nel sol fatto di essere titolari di una posizione qualificata e differenziata.